

## I rapporti tra stalking e omicidio aggravato ex art. 576, comma 1 n. 5.1., c.p., alla luce di una recente sentenza delle Sezioni Unite

Dott. Stefano Bissaro\*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 2- Il caso oggetto di scrutinio e i termini del contrasto giurisprudenziale. – 3. La risposta delle Sezioni Unite.

### 1. Considerazioni introduttive

Ha suscitato molto interesse la recente decisione delle Sezioni Unite della Cassazione – SS.UU. 38402 del 2021<sup>1</sup> – con cui è stato risolto il contrasto giurisprudenziale relativo ai **rapporti tra il delitto di stalking e di omicidio aggravato**, ai sensi dell'art. 576, comma primo, 5.1. c.p., vale a dire l'omicidio commesso dall'autore degli atti persecutori nei confronti della stessa vittima.

La Suprema Corte, più precisamente, è stata chiamata a chiarire il seguente dubbio: *“se, in caso di omicidio commesso dopo l'esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall'agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5.1 c.p., concorrono tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma primo, c.p.”*

Il dato di partenza, che è utile tenere a mente per cogliere il significato della pronuncia, è il seguente: le cronache, purtroppo, spesso raccontano di azioni persecutorie, reiterate per periodi di tempo più o meno lunghi, che sfociano nell'aggressione mortale alla vittima, sulla base di un'*escalation* di aggressività e lesività che culmina, appunto, con la realizzazione di una condotta omicidiaria. In queste vicende, vengono in rilievo, contestualmente, due diverse fattispecie incriminatrici: in primo luogo, quella prevista all'art. **612-bis c.p.**, che punisce come noto gli atti persecutori, con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi; e, in secondo luogo, quella di cui all'**art. 576, comma primo, 5.1. c.p.**, che sanziona, con la più severa pena dell'ergastolo, l'omicidio aggravato quando l'agente si è in precedenza reso responsabile proprio del delitto di stalking nei confronti della stessa persona.

Dal punto di vista penalistico, è dirimente capire in che rapporti stiano queste due fattispecie, se concorrono l'una con l'altra ovvero se la meno grave, vale a dire lo stalking, debba considerarsi assorbita nella più grave fattispecie ex art. 576, comma primo, 5.1. c.p.

---

\* Dottore di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano (stefano.bissaro@unimi.it).

<sup>1</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 15 luglio 2021 (dep. 26 ottobre 2021), n. 38402, Pres. Cassano, Rel. Zaza, ric. Magistri.

La recente sentenza delle Sezioni Unite offre una risposta a questa complessa problematica, con una argomentazione molto ricca e densa di spunti teorici rilevanti<sup>2</sup>; peraltro, se si considera che in discussione vi è un elemento importante ai fini della determinazione della pena complessiva a carico dello stalker-omicida, questa decisione assume una valenza di carattere generale anche da un punto di vista pratico.

## **2. Il caso oggetto di scrutinio e i termini del contrasto del contrasto giurisprudenziale.**

Il caso deciso dalla Cassazione riguardava una vicenda, con una certa eco nelle cronache giudiziarie, che ha avuto luogo qualche anno fa nei locali di un ufficio postale di Sperlonga: in tale contesto, dopo aver posto in essere gravi e reiterate condotte persecutorie nei confronti di una collega, una donna decideva di aggredire fisicamente la stessa collega, fino a provocarne la morte, con una spinta nel vano scale del parcheggio attiguo all'ufficio.

Il processo ha dimostrato come l'imputata avesse, nell'anno precedente all'omicidio, rivolto epiteti ingiuriosi nei confronti della vittima, invidiandole messaggi offensivi e minacciosi e cercando continuamente il contatto fisico con la stessa mediante gomitate e spallate, in modo da creare uno stato di ansia e di timore che aveva indotto la vittima ad evitare di incrociare l'imputata, ad uscire dall'ufficio al termine della giornata lavorativa solo dopo che la predetta si era allontanata e a programmare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Condotte, tutte queste, che il giudice qualificava, appunto, ai sensi dell'art. 612-*bis* c.p., come atti persecutori.

Dopo una serie di passaggi giudiziari che in questa sede non interessa riportare per esteso, l'imputata veniva giudicata dalla Corte di assise di appello di Roma responsabile del reato di atti persecutori, appunto, e di omicidio volontario aggravato ex art. 576, primo comma, n. 5.1. c.p., in concorso tra loro e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante indicata e considerata la diminuzione per il rito abbreviato, veniva quindi condannata alla pena in anni quindi e mesi quattro di reclusione.

Ora, nel caso di specie, il concorso fra i predetti reati veniva affermato dalla Corte territoriale sulla base di un orientamento giurisprudenziale di legittimità che ne ammette la configurabilità; in seno alla Suprema Corte di cassazione è però presente anche un diverso orientamento che, in simili ipotesi, ritiene che il delitto di stalking debba considerarsi assorbito in quello di omicidio aggravato, ex art. 576, primo comma, n. 5.1. c.p.

Insomma, un classico esempio di contrasto giurisprudenziale che richiede l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

La tesi del concorso, seguita nel caso di specie dalla Corte di assise di appello di Roma, fa leva su una serie di argomenti.

In primo luogo, si osserva che l'art. 84 c.p., che disciplina la figura del reato complesso, richiede indefettibilmente una interferenza tra le norme incriminatrici su un fatto oggettivo,

---

<sup>2</sup> Per un approfondimento, si rinvia a S. Bernardi, *Le Sezioni Unite sui profili dogmatici dell'istituto del reato complesso: escluso il concorso tra l'omicidio aggravato ex art. 576 c. 1. N. 5.1. c.p. e il delitto di stalking*, in *Sistemapenale.it*, 3 novembre 2021.

comune agli ambiti applicativi delle stesse fattispecie. L'attenzione normativa è infatti riposta sui "fatti", per tali intendendosi i profili oggettivi e non anche la relazione eminentemente soggettiva tra il fatto e il suo autore, posto che il rapporto è tra fattispecie e, dunque, tra accadimenti umani. In questa prospettiva, la scelta del legislatore di attribuire rilievo, all'art. 576, comma primo, 5.1. c.p. alla identità del soggetto autore sia del delitto di atti persecutori che di quello di omicidio volontario, e non alla relazione tra i fatti commessi, è frutto di una consapevole modalità espressiva, come si evince dalla disposizione aggravatrice immediatamente precedente in cui è usata una formula lessicale significativamente diversa ("in occasione di..."); ciò esclude che il fatto costitutivo del reato di stalking sia considerato in quanto tale integrativo della fattispecie aggravata.

In secondo luogo, secondo questo indirizzo non è possibile, in questi casi, ravvisare un caso di concorso apparente ex art. 15 c.p. che le stesse SS.UU. hanno ritenuto applicabile qualora fra le norme evocate dal caso concreto sussista un rapporto di specialità in astratto, indiscutibilmente assente tra le norme incriminatrici di omicidio volontario e di atti persecutori.

Da ultimo, si sottolinea l'irrilevanza, ai fini della risoluzione della problematica relativa ai rapporti tra i reati di cui agli artt. 612-*bis* e 576, comma primo, 5.1. c.p., della clausola di riserva contenuta nell'art. 612-*bis* c.p., attesa la oggettiva diversità fra i due fatti (l'uno ha natura istantanea e l'altro abituale).

Nella prospettiva opposta, seguita come detto da un **diverso orientamento di legittimità**, il concorso fra i due reati è da escludersi in ragione del fatto che nella fattispecie omicidiaria aggravata dal compimento di una condotta persecutoria da parte dello stesso autore nei confronti della medesima vittima è possibile scorgere una figura di **reato complesso che, come tale, assorbe il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p.**

Un primo argomento a sostegno di questa diversa conclusione chiama in causa la formulazione testuale della disposizione aggravatrice ex art. 576, primo comma, 5.1. c.p.: essa non limita il suo oggetto descrittivo alla posizione soggettiva dell'autore dell'omicidio quale persecutore della vittima, ma estende la sua porta fino a comprendere il fatto persecutorio nella sua interezza. Tanto in conseguenza del riferimento all'espresa indicazione dell'identità non solo del soggetto agente dei due reati, ma anche del soggetto passivo degli stessi.

In questa luce interpretativa, traspare l'intento del legislatore di aggravare la pena non per quello che il soggetto agente dell'omicidio appare essere, ma per ciò che lo stesso ha fatto; e quindi non perché l'omicidio è commesso da un persecutore, ma in quanto tale delitto è preceduto da una condotta persecutoria della quale lo stesso costituisce esito.

Questa conclusione è confermata anche dai lavori preparatori (d.l. 11 del 2009, convertito con l. 38 del 2009) dai quali si desume che l'integrazione normativa è stata giustificata con la necessità di fronteggiare l'allarmante fenomeno della commissione di omicidi in danno delle vittime di atti persecutori, in tal modo presupponendo, quale oggetto della nuova previsione aggravatrice, una connessione fra i due fatti criminosi, entrambi compresi nella stessa.

Ad avviso di questo indirizzo, infine, se si ragionasse diversamente si determinerebbe una sostanziale abrogazione della disciplina del reato complesso, ex art. 84 c.p., e, allo stesso tempo, si darebbe vita ad un duplice addebito, a carico del soggetto agente, sia del delitto di

omicidio aggravato, sia di quello di atti persecutori, in violazione del principio generale del *ne bis in idem*, nei suoi aspetti sia processuali che sostanziali.

### 3. La risposta delle Sezioni Unite

A fronte di questo quadro giurisprudenziale, per le SS.UU. la risoluzione del dubbio passa attraverso **l'analisi della figura del reato complesso, di cui all'art. 84 c.p.**

Attraverso questa previsione, il legislatore si è fatto carico di disciplinare due ipotesi diverse:

a) il **cd. reato composto**, costituito da elementi che di per sé integrerebbero altre figure criminose,

b) il **cd. reato complesso circostanziato**, nel quale ad una fattispecie base, distintamente prevista come reato, si aggiunge quale circostanza aggravante un fatto autonomamente incriminato da altra disposizione di legge.

La seconda di queste ipotesi è quella che viene in rilievo nel caso di specie.

Ciò premesso, la Suprema Corte rileva come dal testo del Codice penale emergano alcune indicazioni di contenuto chiaro e indiscutibile, utili per inquadrare correttamente la figura del reato complesso e quindi per sciogliere il nodo interpretativo circa i rapporti tra gli artt. 612-*bis* e 576, primo comma, 5.1. c.p.

In primo luogo, è necessario che **l'elemento costitutivo o la circostanza aggravante del reato complesso abbiano ad oggetto un fatto oggettivamente identificabile come tale**. Ne segue che la fattispecie in esame non ricorre allorché la norma incriminatrice in tesi assorbente, consideri in questa prospettiva una mera qualificazione soggettiva del soggetto agente. La Suprema Corte qui richiama il caso della condizione di persona facente parte di un'associazione finalizzata alla commissione di reati di contrabbando (art. 81 n. 4 l. 907 del 1942), in relazione alla quale è stato ravvisato il concorso fra il reato di contrabbando aggravato e quello di associazione per delinquere.

Occorre, in secondo luogo, che **il fatto di cui sopra sia inserito nella struttura del reato complesso nella completa configurazione tipica con la quale è previsto quale reato da altra norma incriminatrice**. Per tale ragione è stata coerentemente esclusa la natura di reato complesso della rissa, aggravata dalla morte o dalle lesioni subite da taluno nel corso della stessa, rispetto ai reati di omicidio o lesioni personali, essendo gli stessi eventi aggravanti inclusi nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 588 c.p. nella loro oggettiva verifica quale conseguenza della colluttazione, e non in tutte le componenti materiali e psicologiche dei reati specificamente previsti<sup>3</sup>.

Infine, il fatto deve essere previsto dalla norma incriminatrice, che si assume configurare un reato complesso, quale **componente necessaria della relativa fattispecie astratta**, non

---

<sup>3</sup> Va segnalato che, analogamente, è stato escluso l'assorbimento del reato di porto illegale di arma nel delitto di rapina aggravata dall'uso della medesima arma (art. 628, terzo comma, n.1 c.p.) in quanto il delitto di porto illegale è integrato da una condotta diversa da quella sufficiente per la realizzazione dell'aggravante della rapina, che richiede unicamente l'utilizzazione di un'arma anche non detenuta o portata illegalmente.

essendone rilevante l'eventuale ricorrenza nel caso concreto quale occasionale modalità esecutiva della condotta. La Suprema Corte ha così ritenuto il concorso del reato di falso in atto pubblico con quello di truffa nel quale il falso abbia costituito un artificio nella situazione specificamente contestata, nonché il concorso del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria con quello di usura, non necessariamente realizzabile mediante l'irregolare erogazione di un finanziamento.

I tratti strutturali della fattispecie ex art. 84 c.p. richiedono, in sostanza, la previsione testuale di più fatti di per sé costituenti autonomi e diversi reati, puntualmente riconducibili a distinte fattispecie incriminatrici.

### **Ma questi elementi sono sufficienti per la configurazione di un reato complesso?**

Correttamente la Cassazione osserva, richiamando alcuni insegnamenti della dottrina, che, pur essendo l'art. 84 c.p. risultato di un'operazione legislativa di unificazione normativa di reati, alla base di tale costruzione vi sia un substrato sostanziale che riconduce i fatti ad un contesto criminoso esso stesso unitario e ne identifica il profilo di congiunzione in una comune matrice ideologica quanto ai motivi a delinquere, in un rapporto finalistico fra i fatti o nella convergenza degli stessi verso un unico risultato finale.

In altre parole, guardando al testo dell'art. 84 c.p., è possibile notare come i caratteri del reato complesso siano costruiti come funzionali ad un effetto giuridico immediatamente ed espressamente indicato ("le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano..."); l'art. 84, cioè, si connota particolarmente come figura derogatoria rispetto all'art. 81 c.p. e il reato complesso ne emerge quale fattispecie di esenzione del regime sanzionatorio del concorso formale, in quanto "assorbe" le pene stabilite per i singoli reati in quella stabilita per il reato complesso.

In questa prospettiva, il rapporto tra gli artt. 81 e 84 c.p. suggerisce la riferibilità delle stesse ad un fondamento sostanziale comune che dà ragione della previsione specifica di una particolare disciplina sanzionatoria nell'ipotesi del reato complesso: **tale fondamento è identificabile, per le Sezioni Unite, nell'unitarietà dell'azione complessiva che comprende i fatti criminosi, da intendersi come implicitamente sottesa anche alla figura del reato complesso.**

Nella stessa linea argomentativa, ad avviso della Cassazione, si pone la considerazione della *ratio* della previsione dell'art. 84 c.p. volta ad evitare una duplicazione della risposta sanzionatoria per gli stessi fatti in violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale.

**Vi sono dunque convincenti ragioni sistematiche per ritenere che il reato complesso sia caratterizzato, oltre che dagli elementi strutturali esplicitamente indicati nella norma anche da un ulteriore elemento sostanziale, costituito dall'unitarietà del fatto che complessivamente integra il reato riconducibile a questa fattispecie. Presupposto ulteriore che va inteso non solo nella contestualità dei singoli fatti criminosi sussunti dalla fattispecie assorbente, ma anche nella loro collocazione in una comune prospettiva finalistica<sup>4</sup>.**

---

<sup>4</sup> Ciò, per esempio, ha portato la giurisprudenza ad escludere il reato complesso nell'ipotesi di violenza sessuale commessa mediante minaccia: qui si è detto che l'assorbimento va limitato ai casi in cui la condotta minacciosa sia strumentale alla costrizione della vittima a subire la violenza sessuale; è stato viceversa escluso, con il conseguente concorso fra i due reati, nei casi in cui le espressioni minacciose siano rivolte alla persona offesa

Applicando tutte queste coordinate al caso di specie, le Sezioni Unite osservano quanto segue.

In *primis*, deve essere attribuito il giusto rilievo al dato per il quale la fattispecie del reato di atti persecutori è richiamata nella previsione circostanziale mediante la citazione della relativa norma incriminatrice. Questo elemento deve essere valutato in collegamento con la descrizione normativa del fatto aggravante quale commissione dell'omicidio ad opera "dell'autore del delitto previsto dall'art. 612-*bis* c.p. nei confronti della stessa persona offesa". Questa formulazione non comprende unicamente il riferimento all'identità del soggetto agente dei reati di omicidio volontario e di atti persecutori, sul quale l'orientamento contrario alla configurabilità del reato complesso sofferma la sua attenzione per limitare la portata della circostanza aggravante alla mera posizione soggettiva dell'autore del fatto omicidiario. L'espressione della norma, invece, attribuisce analogo risalto all'essere i due reati diretti contro la medesima persona, e quindi all'identità della vittima dei reati. Il 612-*bis* c.p. è menzionato nella previsione della circostanza aggravante attraverso l'indicazione non solo del titolo di reato, ma anche dell'autore e della vittima della relativa condotta, ossia dei soggetti fra quali l'azione persecutoria si svolge. La predetta fattispecie è di conseguenza inequivocabilmente riportata all'interno della fattispecie aggravatrice nella sua integrale tipicità. **L'omicidio volontario è pertanto aggravato non per le caratteristiche personali del soggetto agente, ossia l'essere un persecutore, ma per ciò che egli ha fatto, vale a dire per il fatto persecutorio commesso.** Fatto che in quanto tale, e non solo per il suo significato in termini di capacità criminale del soggetto agente, è costitutivo della fattispecie astratta di un reato a questo punto complesso nella forma circostanziata.

In secondo luogo, questa interpretazione è corroborata dal **contenuto dei lavori preparatori** al d.l. 11 del 2009 introduttivo della circostanza in esame: l'intento era quello di affrontare con adeguato rigore sanzionatorio un fenomeno criminale notoriamente ricorrente ed ingravescente nella realtà attuale, ossia il verificarsi di fatti omicidiari in danno di vittime di atti persecutori da parte degli stessi autori di tali atti. In questa prospettiva la *ratio* della previsione si individua nella risposta ad un fatto complessivo visto come meritevole di aggravamento per la sua oggettiva valenza criminale.

La tesi della ravvisabilità del reato complesso nella fattispecie aggravata in esame **non è inficiata dalle obiezioni che alla stessa sono state opposte.** Tanto in considerazione delle caratteristiche del reato complesso come delineate in generale e presenti nel caso di specie, con particolare riguardo alla necessaria ricorrenza di un'unitarietà non solo contestuale, ma anche finalistica dei fatti complessivamente considerati: aspetto, quest'ultimo, che rende irrilevante la maggior parte di dette obiezioni.

- 1) Deve escludersi che l'accoglimento della opzione qui argomentata possa condurre all'irragionevole risultato di escludere la punibilità della condotta persecutoria nel caso in cui la stessa sia seguita, a distanza consistente di tempo, dall'omicidio della vittima ad opera dello stesso persecutore;

---

anche per una finalità diversa, come quella di indurre la stessa a ristabilire una relazione sentimentale con il soggetto agente.

- 2) Non è rilevante il richiamo alla formulazione della disposizione aggravatrice di cui al n. 5 dello stesso comma (“in occasione di...”): in proposito va ricordato che la costante giurisprudenza di legittimità riconosce, nella citata disposizione del n. 5, una fattispecie di reato complesso, in forza specificamente della contestualità del reato di omicidio con taluno dei reati indicati nella stessa norma; proprio la mancanza di un esplicito riferimento a tale contestualità nella previsione del n. 5.1. è stata considerata, dall’indirizzo che qui si contesta, quale indicativa dell’intento legislativo di escludere la configurabilità del reato complesso nel caso di concorso dell’omicidio con il reato di atti persecutori. Tuttavia, se si tiene conto della presenza, fra le caratteristiche generali del reato complesso, dell’unitarietà del fatto in termini finalistici oltre che contestuali, il riferimento letterale contenuto nel n. 5 alla sola contestualità acquisisce un significato non solo diverso, ma addirittura opposto a quello attribuitogli nell’argomentazione in discussione. Significativa è la giurisprudenza che, al riguardo, ha affermato che il concorso dell’omicidio con uno degli altri reati ivi indicati è escluso “senza che neppure sia richiesta alcuna connessione di tipo finalistico”. In questi casi, la legge prevede in sostanza una “soglia” di configurabilità del reato complesso diversa e di livello inferiore rispetto a quella generalmente richiesta per tale figura, in quanto limitata per l’appunto a tale contestualità spazio-temporale tra i fatti. **L’assenza nel 5.1 di questo riferimento ha l’effetto di ristabilire, per il caso in cui l’omicidio venga commesso dall’autore del reato di atti persecutori in danno della stessa vittima, il presupposto sostanziale del reato complesso nella sua interezza. La mera contestualità non è quindi sufficiente per l’assorbimento se ad essa non si aggiunge in concreto l’unicità della prospettiva finalistica nella quale i fatti sono realizzati;**
- 3) Il richiamo alla giurisprudenza sul concorso tra i reati di atti persecutori e lesioni personali non appare dirimente: si è in particolare ritenuto procedibile il reato di atti persecutori, in quanto commesso con quello di lesioni, anche nel caso in cui la procedibilità d’ufficio per quest’ultimo delitto sia determinata dalla contestazione dell’aggravante in discussione. ... i fatti di lesione si presentano di solito come collaterali all’azione del soggetto agente, che ha la sua mira essenziale nel controllo e nell’appropriazione della vita quotidiana della persona offesa. Nella normalità dei casi, pertanto, tali fatti non potranno essere considerati come inclusi nella prospettiva finalistica del contesto persecutorio. Difetteranno di conseguenza, in questi casi, le condizioni per l’assorbimento della condotta persecutoria in quella di lesioni, che manterranno la loro autonoma e specifica offensività;
- 4) Non sono fondati gli ulteriori rilievi del Procuratore generale in merito all’asserita difficoltà di concepire l’assorbimento di un delitto abituale come quello ex 612-*bis* c.p. in un delitto istantaneo come l’omicidio: non c’è nessun problema laddove, come nel caso di specie, **la legge assume la condotta abituale quale fatto aggravante del reato istantaneo, facendone coincidere l’ultimo atto con detto reato;**

situazione analoga, del resto, per il delitto di maltrattamenti considerato dal n. 5, rispetto alla quale la giurisprudenza riconosce pacificamente la natura di reato complesso se agganciato ad un fatto omicidiario;

- 5) Non è neppure sostenibile che la configurazione del reato complesso provochi una irragionevole eliminazione o riduzione degli effetti sanzionatori di un reato grave come quello di atti persecutori: è appena il caso di rammentare che **l'affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio aggravato comporta edittalmente la massima pena dell'ergastolo, ampiamente adeguata rispetto ad un fatto complessivo che comprende sia l'offensività propria dell'omicidio che quella conseguente alla condotta persecutoria.** Non è rilevante, in contrario, la possibilità che, trattandosi di un reato complesso circostanziato, l'aggravamento di pena, nella forma della sostituzione della pena detentiva temporanea con quella perpetua, sia eliso da circostanze attenuanti ove ritenute equivalenti o prevalenti; in quanto eventuale risultato del giudizio di bilanciamento fra circostanza, al quale il legislatore ha mantenuto piena operatività anche nella fattispecie in esame, tale possibile esito non costituisce infatti un elemento ostativo al riconoscimento di una configurazione giuridica sostenuta da ragioni sia letterali che sistematiche

In conclusione, sulla base di tutte queste considerazioni, le Sezioni Unite giungono a formulare il seguente **principio di diritto**: *“la fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen. – punito con la pena edittale dell'ergastolo – integra un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen. in ragione della unitarietà del fatto”*.